

REGOLAMENTO (CE) N. 3246/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 611/77 relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di calcolo del prelievo applicabile alla Svezia e alla Svizzera; che, in seguito all'adesione della Svezia all'Unione europea, occorre ritirare tale paese dal campo di applicazione del citato regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 611/77 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 sono soppressi i termini « dalla Svezia e »;
- 2) all'articolo 2, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

« 2. Tale media è pari alla media ponderata dei corsi dei bovini adulti rilevati in Svizzera conformemente all'allegato del presente regolamento. »;

- 3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

Se per i motivi di ordine sanitario o veterinario la Svezia adotti misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui mercati, la Commissione può limitarsi a prendere in considerazione gli ultimi corsi rilevati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure. »

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 611/77 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Esso si applica per la prima volta per il calcolo dei prelievi applicabili a partire dal giorno successivo a tale data.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7.